

Relazione sul Governo Societario
e
Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale
dell'Agencia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale
della Provincia di Novara s.c.r.l.

Relazione sul Governo Societario e Programma di valutazione del rischio di crisi di impresa ai sensi dell'art. 6 e art. 14 del DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016 , n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica."

Riferimenti normativi

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" prevede per le società a controllo pubblico particolari adempimenti in tema di adozione di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di informativa ai soci in ambito di assemblea di approvazione del bilancio di esercizio.

Tali adempimenti sono specificati all'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*) con particolare riferimento al comma 2, 3, 4 e 5 e all'art. 14 (*Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica*) con particolare riferimento al comma 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 , n. 175 come nel seguito riportato.

Art. 6. Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico

Comma 1. *Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.*

Comma 2. *Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.*

Comma 3. *Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di*

controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

Comma 4. *Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.*

Comma 5. *Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.*

Con la norma in argomento si introducono nell'ordinamento giuridico degli strumenti e delle procedure, di natura preventiva, adatti a monitorare lo stato di salute della società, al fine di far emergere eventuali situazioni critiche prima che si giunga ad una situazione di crisi irreversibile.

Art. 14. Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica

Comma 1. *Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di 73 amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.*

Comma 2. *Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.*

Comma 3. *Quando si determini la situazione di cui al comma 1, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.*

Comma 4. *Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di*

ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5.

Comma 5. *Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.*

Comma 6. *Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.*

Tale norma individua procedure per prevenire l'aggravamento della situazione di crisi aziendale, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause.

Il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale comprende:

1. la strutturazione, di un apposita Funzione dedicata c.d. "ufficio di controllo interno" (ai sensi del comma 3.b. art. 6 D.lgs 19 agosto 2016 , n. 175) che coincide con la Funzione Amministrazione;
2. l'adozione di un'apposita procedura di "valutazione del rischio di crisi aziendale" riportante le azioni, i soggetti responsabili e i supporti documentali, relativi al processo di monitoraggio del rischio di crisi aziendale;
3. la definizione di un metodo di valutazione del rischio di crisi aziendale basato sia su analisi "puntuali" e periodiche dello stato di salute della società sia sull'individuazione dei fattori di rischio.

Profilo e sistema organizzativo

L'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara, di seguito ATL della Provincia di Novara, è una società consortile a responsabilità limitata,

divenuta tale a seguito della trasformazione dell'ATL da Consorzio a SCRL, come da procedimento depositato con atto ufficiale in Camera di Commercio in data 04/10/2018. E' a capitale misto pubblico e privato, con il compito di organizzare, nell'ambito turistico di riferimento, l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

L'Agenzia opera senza fine di lucro e ha per oggetto sociale esclusivo la promozione dell'interesse economico collettivo nell'ambito turistico di riferimento.

Come previsto dall'art. 9 della L.R. n. 14 dell'11 luglio 2016 le ATL organizzano a livello locale le attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati e, in particolare:

- ... - raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, organizzando a tal fine e coordinando gli IAT;*
- forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;*
- promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;*
- contribuiscono alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;*
- favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;*
- coordinano i soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;*
- promuovono e gestiscono servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci ...*

Governance

Sulla base delle previsioni statutarie gli organi sociali che governano la società sono i seguenti:

- Assemblea dei soci: nomina l'organo di amministrazione e di controllo, approva il bilancio consuntivo e preventivo e delibera su tutte le materie sottoposte alla sua approvazione da parte dell'organo di amministrazione;
- Organo di Amministrazione costituito da un Consiglio di Amministrazione o un Amministratore Unico: dà attuazione a quanto deliberato dall'Assemblea dei soci e da quanto previsto dall'oggetto sociale occupandosi della gestione quotidiana e operativa della società;
- Organo di Controllo costituito da un Collegio Sindacale o un Sindaco Unico: esercita le funzioni di vigilanza e/o controllo previste dalla legge e dallo statuto sociale.

Oltre agli organi statutariamente previsti la società è dotata di una struttura operativa stabilmente alle dipendenze della società che opera sotto la direzione dell'organo amministrativo.

Modello di Organizzazione e Controllo - D.Lgs. 231/2001

La società non è dotata di un modello di organizzazione e controllo in conformità al D.Lgs. 231/2001.

Prevenzione della corruzione e trasparenza

La società ha adottato un Codice Etico di comportamento e come tutte le entità finanziate o partecipate dalla Regione Piemonte, è tenuta a tutti gli oneri di trasparenza cui la Regione è soggetta ai sensi della legge n. 190/2012 e del d. lgs. 33/2013.

Strumenti di governo societario

La società, in considerazione delle limitate dimensioni e della contenuta articolazione delle risorse di staff e di gestione, non si è dotata di una struttura di "Internal Audit", ma assicura, per il tramite di un costante confronto tra l'organo di amministrazione e la struttura operativa, il supporto all'organo di controllo anche tramite l'ausilio di consulenti esterni, le seguenti attività:

- valutazione dell'adeguatezza, della funzionalità e affidabilità delle procedure aziendali per contribuire al miglioramento dei processi di gestione del rischio.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che la scelta effettuata sia conforme all'obiettivo prefissato e la società sia adeguatamente strutturata per quanto concerne le attività di controllo interno e che la creazione di una specifica figura per il controllo interno non sia indispensabile agli obiettivi di regolarità ed efficienza della gestione previsti dalla norma in esame.

Predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale

L'attività caratteristica della società che effettua servizi di informazione e accoglienza, presenta due possibili rischi di crisi aziendale:

1. Crisi di liquidità (Insolvenza)
2. Sbilancio Economico (Redditività)

Crisi di liquidità

Le Entrate della società derivano principalmente da contributi pubblici e da quote annuali erogate dai soci.

Le Uscite della società sono invece programmate e calendarizzate in funzione delle reali necessità gestionali, i flussi finanziari sono preventivamente concordati e costantemente monitorati e non costituiscono causa di rischio.

Non vi sono uscite significative non programmate né programmabili.

La società non effettua investimenti significativi.

Dal ritardo nell'erogazione dei contributi o delle quote annuali potrebbe derivare una crisi di liquidità.

Rischio incasso quote annuali	Basso	I soci versano regolarmente gli importi corrispondenti alle quote loro spettanti
Rischio incasso contributi pubblici	Medio	Trattandosi prevalentemente di contributi pubblici il rischio di insolvenza è molto basso. Il rischio di liquidità deriva dal fatto che i contributi regionali vengono incassati dopo un periodo medio di 2-3 anni rispetto all'esercizio di maturazione.

Sbilancio economico

I proventi della società, come detto, derivano dalle citate due categorie:

- Incassi da quote annuali erogate dai soci
- Incassi per contributi

Le entrate derivanti dalle quote annuali rappresentano l'apporto che ogni Socio versa annualmente alla società.

In questo caso il rischio di sbilancio economico è basso.

Gli incassi per contributi, a parziale copertura delle spese di funzionamento sono definiti anticipatamente; la società può pertanto correttamente valutarne l'entità e appostarne correttamente il valore in Conto Economico.

Per questi contributi il rischio di sbilancio economico è basso.

Nel caso invece dei contributi stanziati dalla Regione Piemonte o da altri Enti, a valere su specifici bandi, vi è una maggiore incertezza; a fronte dello stanziamento delle risorse, che avviene sulla base di uno specifico bando pubblico la società non ha certezza dell'importo spettante sino a completamento della procedura di assegnazione/rendicontazione. Il valore assegnato e poi corrisposto potrebbe essere di fatto inferiore a quanto dalla società richiesto con l'istanza di contributo. In questo caso il rischio di sbilancio economico è medio.

I costi di gestione della società possono essere suddivisi anch'essi in due categorie:

- a) Costi fissi
- b) Costi variabili

I costi fissi, riferiti alla conduzione ordinaria della società sono pressochè statici, di anno in anno, e sono correttamente quantificabili preventivamente.

Costituiscono pertanto un basso rischio di sbilancio economico.

I costi variabili, riferiti alla gestione dell'attività caratteristica della società, informazione e accoglienza turistica, sono dipendenti da fattori programmabili a priori.

Costituiscono pertanto un basso rischio di sbilancio economico.

Metodo adottato per la valutazione del rischio di crisi

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" disciplina, per le società a controllo pubblico, le azioni da

intraprendere al fine di monitorare e gestire le situazioni di crisi aziendale (potenziale o conclamata).

I due articoli qui di seguito citati disciplinano le azioni da mettere in atto nei due stadi:

1. stato di pre-crisi (art. 6) ovvero nel caso in cui si manifestino segnali di squilibrio economico-finanziario presente e prospettico;
2. stato di crisi "conclamata" (art. 7) ovvero nel caso in cui la società non è in grado adempiere alle obbligazioni nei confronti di terzi (insolvenza reversibile o irreversibile) o vi è una lesione degli interessi degli stake holders (es. erosione del patrimonio sociale ex art. 2446 C.C.)

Per una corretta gestione del rischio di crisi di impresa la società si è dotata dei seguenti strumenti, aventi cadenza di aggiornamento annuale (dati previsionali) e trimestrale (dati a consuntivo):

Annualmente (previsionale)	Trimestralmente (a consuntivo)
<ul style="list-style-type: none">• Bilancio di previsione/d'esercizio• Budget di gestione• Prospetto previsionale di liquidità	<ul style="list-style-type: none">• Situazione economica• Situazione finanziaria• Prospetto di liquidità

I prospetti annuali previsionali sono redatti entro il mese di dicembre di ogni anno, con la sola esclusione del bilancio di esercizio che segue le tempistiche di redazione previste dal Codice Civile.

Dalla disponibilità dei dati sopra evidenziati, il metodo adottato si prefigge di monitorare e individuare con dovuto anticipo ogni potenziale stato di pre-crisi e si compone delle seguenti fasi:

- Analisi di Bilancio:
analisi "puntuale" dello "stato di salute della società" tramite analisi dei seguenti indicatori di bilancio:
- Individuazione dei Fattori di Rischio:
ovvero mappatura delle criticità presenti o future che possono avere una ripercussione in termini di:
 - impatto "economico" sul bilancio:

	Fattore di Rischio	31/12/19	31/12/18
1	La gestione operativa dell’Agenzia sia negativa per due esercizi consecutivi	No	No
2	La sommatoria delle perdite di esercizio evidenziate negli ultimi due esercizi, non coperte da riserve di utili accantonate negli esercizi precedenti, abbiano intaccato il patrimonio netto in una misura superiore al 10%	No	No
3	La relazione redatta dall’organo di controllo evidenzi rilevi significativi anche in merito alla continuità aziendale	No	No

- impatto “finanziario” sul bilancio:

	Fattore di Rischio	31/12/19	31/12/18
1	L’indice di struttura complessivo dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1	No	No
2	L’indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, sia inferiore ad 1	No	No
3	Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari sul valore della produzione, sia superiore al 7%	No	No

A seguito di queste 2 fasi si disporrà di un quadro esaustivo sullo stato di salute della società (al momento della predisposizione dei dati preventivi e consuntivi).

Attraverso tale quadro sarà possibile individuare eventuali indicatori di crisi aziendale al fine di stabilire con dovuto anticipo le eventuali azioni correttive da porre in essere (piano di risanamento).

Attori e azioni

Nel mese di dicembre di ogni anno la Funzione Amministrazione predispone il budget di gestione e lo discute con il Consiglio di Amministrazione.

Annualmente la Funzione Amministrazione redige il Bilancio di Esercizio.

La Funzione Amministrazione sottopone i suddetti prospetti al Consiglio di Amministrazione e all’organo di controllo per le opportune valutazioni.

Il Consiglio di Amministrazione e l’organo di controllo sono informati su:

- il regolare andamento gestionale;
- il verificarsi di una situazione di pre-crisi nel caso in cui si manifestino segnali di squilibrio economico-finanziario presente e prospettico.

Nell'eventualità di cui al caso b) il Consiglio di Amministrazione, sentito l'organo di controllo, adotta gli opportuni provvedimenti.

Data la dimensione contenuta dell'azienda e la tipologia di attività svolta, non si è ritenuto necessario adottare ulteriori provvedimenti diversi da quelli precedentemente indicati.

Conclusioni

Da quanto attuato, verificato e controllato da parte degli attori interessati alla valutazione del rischio di crisi aziendale, sulla base dei criteri e degli indici individuati dalla società per la misurazione del rischio aziendale stesso, non si evidenziano situazioni, tali da far ritenere in atto un potenziale rischio di alterazione patologica dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società.

Novara, 09 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente
Maria Rosa Fagnoni

